PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione giuridica

PROVVISORIO
2005/0020(COD)

8.2.2006

***I
PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo
e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo per controversie di modesta entità
(COM(2005)0087 – C6-0082/2005 – 2005/0020(COD))

Commissione giuridica

Relatore: Hans-Peter Mayer

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione *maggioranza dei voti espressi*
**I	Procedura di cooperazione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
**II	Procedura di cooperazione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***	Parere conforme *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE e dall'articolo 7 del trattato UE*
***I	Procedura di codecisione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
***II	Procedura di codecisione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***III	Procedura di codecisione (terza lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune*

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....5

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo per controversie di modesta entità
(COM(2005)0087 – C6-0082/2005 – 2005/0020(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0087)[1],

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 61, lettera c), del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0082/2005),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0000/2006),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione	Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1 Considerando 6	
(6) E' opportuno che il procedimento europeo per controversie di modesta entità sia applicato anche alle cause di rilevanza puramente nazionale, al fine di eliminare le distorsioni della concorrenza tra operatori economici di diversi Stati membri e di agevolare l'accesso alla giustizia a pari condizioni in tutti gli Stati membri.	***soppresso***
Emendamento 2	

[1] Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

Considerando 7

(7) Il procedimento europeo per controversie di modesta entità deve semplificare e accelerare, riducendone i costi, il contenzioso relativo a crediti di modesta entità, aggiungendo uno strumento opzionale alle possibilità esistenti negli ordinamenti degli Stati membri, che restano inalterate. Il presente regolamento deve inoltre agevolare il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze, rese in un altro Stato membro, in esito a un procedimento per controversie di modesta entità, ***comprese le sentenze inizialmente di mero ambito nazionale***.	(7) Il procedimento europeo per controversie di modesta entità deve semplificare e accelerare, riducendone i costi, il contenzioso relativo a crediti di modesta entità, aggiungendo uno strumento opzionale alle possibilità esistenti negli ordinamenti degli Stati membri, che restano inalterate. Il presente regolamento deve inoltre agevolare il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze, rese in un altro Stato membro, in esito a un procedimento per controversie di modesta entità.

Emendamento 3
Considerando 8

(8) Al fine di agevolare l'avvio del procedimento, il ricorrente deve introdurre il procedimento europeo per controversie di modesta entità, formulando istanza su apposito formulario e presentandolo all'autorità giudiziaria competente.	(8) Al fine di agevolare l'avvio del procedimento, il ricorrente deve introdurre il procedimento europeo per controversie di modesta entità, formulando istanza su apposito formulario e presentandolo ***solo*** all'autorità giudiziaria competente.

Emendamento 4
Considerando 9

(9) Al fine di ridurre costi e ritardi, i documenti devono essere notificati alle parti tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o con un mezzo più semplice, quali una lettera, un fax o per posta elettronica. Il procedimento deve svolgersi in forma scritta***,*** a meno che ***un'udienza orale*** non sia considerata necessaria dall'autorità giudiziaria adita. Le parti non devono essere obbligate ad essere rappresentate da un avvocato.	(9) Al fine di ridurre costi e ritardi, i documenti devono essere notificati alle parti tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o con un mezzo più semplice, quali una lettera, un fax o per posta elettronica. Il procedimento deve svolgersi in forma scritta***. Il tribunale tiene un'udienza orale su richiesta di entrambe le parti,*** a meno che non sia considerata necessaria dall'autorità giudiziaria adita. ***La decisione negativa deve essere motivata, ma non può essere impugnata.*** Le parti non devono essere obbligate ad essere rappresentate da un avvocato.

Emendamento 5
Considerando 10

(10) L'autorità giudiziaria adita deve poter tenere udienza tramite conferenze audio, video o per posta elettronica. Essa deve poter determinare i mezzi di prova e l'estensione dell'assunzione di prove a sua discrezione e ammettere l'assunzione di prove tramite telefono, dichiarazioni scritte dei testimoni, conferenze audio, video o per posta elettronica.	(10) L'autorità giudiziaria adita deve poter tenere udienza tramite conferenze audio, video o per posta elettronica. Essa deve poter determinare i mezzi di prova e l'estensione dell'assunzione di prove a sua discrezione e ammettere l'assunzione di prove tramite telefono, dichiarazioni scritte dei testimoni, conferenze audio, video o per posta elettronica***, nella misura in cui tali mezzi sono disponibili***.

Emendamento 6
Considerando 11

(11) L'autorità giudiziaria adita deve rispettare il principio del contraddittorio.	(11) L'autorità giudiziaria adita deve rispettare ***il diritto ad un procedimento equo nonché*** il principio del contraddittorio***, in particolare quando decide in merito alla necessità di un'udienza orale, ai mezzi di prova e all'estensione dei mezzi di prova***.

Emendamento 7
Considerando 13

(13) Al fine di accelerare il recupero dei piccoli crediti, la sentenza dovrebbe essere immediatamente esecutiva, indipendentemente dalla possibilità di impugnazione e senza che ciò sia subordinato alla prestazione di una cauzione.	***soppresso***

Emendamento 8
Considerando 13 bis (nuovo)

	(13 bis) L'autorità giudiziaria deve comprendere una persona abilitata ad esercitare le funzioni di giudice. Onde consentire un procedimento poco costoso, il giudice dispone di una certa

discrezionalità che ha l'obiettivo di evitare costi eccessivi.

Emendamento 9
Considerando 13 ter (nuovo)

(13 ter) Ogni qualvolta l'autorità giudiziaria fissa un termine, il ricorrente deve essere informato delle conseguenze del mandato rispetto di tale termine.

Emendamento 10
Considerando 14

(14) Al fine di ridurre i costi, quando la parte soccombente è una persona fisica e non è rappresentata da un avvocato o da un altro professionista del settore legale, essa non deve essere obbligata a rimborsare gli onorari dell'avvocato o di un altro professionista del settore legale della parte avversa.

soppresso

Emendamento 11
Considerando 17 bis (nuovo)

(17 bis) La soglia stabilita nel presente regolamento può essere modificata solo conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattati CE.

Emendamento 12
Considerando 17 ter (nuovo)

(17 ter) Tre anni dopo l'adozione del presente regolamento la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione esauriente sull'operatività del procedimento europeo per controversie di modesta entità. La relazione contiene una valutazione delle

	modalità di funzionamento del procedimento nonché una valutazione globale dell'impatto per ciascuno Stato membro.

Emendamento 13
Articolo 1, comma 1

Il presente regolamento istituisce un procedimento europeo applicabile in caso di controversie di modesta entità (in prosieguo "procedimento europeo per controversie di modesta entità"), inteso a semplificare e accelerare il contenzioso relativo a dette controversie e a ridurne i costi. Il procedimento europeo per controversie di modesta entità è ammesso per le parti in alternativa ai procedimenti previsti dalla normativa vigente negli Stati membri.	Il presente regolamento istituisce un procedimento europeo applicabile in caso di controversie di modesta entità ***nei contenziosi transfrontalieri*** (in prosieguo "procedimento europeo per controversie di modesta entità"), inteso a semplificare e accelerare il contenzioso relativo a dette controversie e a ridurne i costi. Il procedimento europeo per controversie di modesta entità è ammesso per le parti in alternativa ai procedimenti previsti dalla normativa vigente negli Stati membri.

Emendamento 14
Articolo 1, comma 2

Il presente regolamento elimina inoltre i procedimenti intermedi necessari per il riconoscimento e l'esecuzione in uno Stato membro di sentenze, rese in un altro Stato membro, nell'ambito di un procedimento europeo per controversie di modesta entità, ***ad eccezione delle decisioni giudiziarie su crediti non contestati***.	Il presente regolamento elimina inoltre i procedimenti intermedi necessari per il riconoscimento e l'esecuzione in uno Stato membro di sentenze, rese in un altro Stato membro, nell'ambito di un procedimento europeo per controversie di modesta entità.

Emendamento 15
Articolo 1 bis (nuovo)

	Articolo 1 bis
	Contenziosi transfrontalieri
	1. Un contenzioso transfrontaliero ai sensi del presente regolamento sussiste quando almeno una delle parti è domiciliata o risiede abitualmente in uno Stato membro diverso da quello in cui ha

	sede l'autorità giudiziaria adita.
	2. Il domicilio è determinato a norma degli articoli 59 e 60 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
	Ai fini della constatazione se sussista o meno un contenzioso transfrontaliero è determinante la data di deposito del modulo di richiesta presso l'autorità giudiziaria competente.

Emendamento 16
Articolo 2, paragrafo 1

1. Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale nei casi in cui il valore ***complessivo*** della controversia, ***avente contenuto meramente economico o meno,*** esclusi interessi, diritti e spese, non ecceda i 2 000 euro alla data di ***inizio del procedimento***. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale o amministrativa.	1. Il presente regolamento si applica ***ai contenziosi transfrontalieri*** in materia civile e commerciale nei casi in cui il valore della controversia, esclusi ***i pertinenti*** interessi, ***nonché i*** diritti e ***le*** spese, non ecceda i 2 000 euro alla data di ***deposito presso l'autorità giudiziaria competente***. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale o amministrativa ***ovvero la responsabilità dello Stato per azioni od omissioni compiute nell'esercizio dei diritti sovrani***.

Emendamento 17
Articolo 2, paragrafo 2, lettera b)

b) regime patrimoniale fra coniugi, testamenti e successioni;	b) regime patrimoniale fra coniugi, ***obbligo di prestare gli alimenti,*** testamenti e successioni;

Emendamento 18
Articolo 2, paragrafo 3

2. Nel presente regolamento per "Stato membro" si intende qualsiasi Stato membro ad eccezione della Danimarca.	2. Nel presente regolamento per "Stato membro" si intende qualsiasi Stato membro ad eccezione della Danimarca.

[Regno Unito, Irlanda].

Emendamento 19
Articolo 3, paragrafo 1

1. L'attore introduce il procedimento europeo per controversie di modesta entità compilando il modulo di richiesta di cui all'allegato I e presentandolo***, con tutti i documenti relativi,*** all'autorità giudiziaria competente ***direttamente***, oppure per posta o con altri mezzi di comunicazione, quali fax o posta elettronica, accettati dallo Stato membro in cui il procedimento è iniziato.	1. L'attore introduce il procedimento europeo per controversie di modesta entità compilando il modulo di richiesta di cui all'allegato I e presentandolo all'autorità giudiziaria competente, oppure ***inviandolo*** per posta o con altri mezzi di comunicazione, quali fax o posta elettronica, accettati dallo Stato membro in cui il procedimento è iniziato. ***Se del caso, il modulo di richiesta può essere accompagnato dai pertinenti documenti probatori e/o da una descrizione degli stessi.***

Emendamento 20
Articolo 3, paragrafo 3

3. L'autorità giudiziaria adita iscrive immediatamente a ruolo il modulo di richiesta al momento del deposito, annotando altresì la data e l'ora di ricezione di tutti gli altri documenti presentati nel corso del procedimento europeo per controversie di modesta entità.	*(Non concerne la versione italiana)*

Emendamento 21
Articolo 3, paragrafo 4

4. Ai fini dell'interruzione della prescrizione oppure, se del caso, dei termini di decadenza, l'autorità giudiziaria si ritiene adita quando il modulo di richiesta è ***iscritto a ruolo*** a norma del paragrafo 3.	4. Ai fini dell'interruzione della prescrizione oppure, se del caso, dei termini di decadenza, l'autorità giudiziaria si ritiene adita quando il modulo di richiesta è ***depositato*** a norma del paragrafo 3. ***Un modulo di richiesta s'intende depositato se è giunto presso l'autorità giudiziaria in un modo atto a consentirle, in condizioni normali, di prendere conoscenza del contenuto della richiesta.***

Emendamento 22
Articolo 3, paragrafo 6

6. Se l'autorità giudiziaria adita ritiene che le informazioni fornite dall'attore non siano sufficientemente chiare o pertinenti o se il modulo di richiesta non è completato in modo esatto, essa ***può concedere*** all'attore l'opportunità di completare o rettificare il modulo o di fornire informazioni o documenti supplementari che ritenga necessari.	6. Se l'autorità giudiziaria adita ritiene che le informazioni fornite dall'attore non siano sufficientemente chiare o pertinenti o se il modulo di richiesta non è completato in modo esatto, essa ***concede*** all'attore ***- nella misura in cui la controversia non è palesemente infondata -*** l'opportunità di completare o rettificare il modulo o di fornire informazioni o documenti supplementari che ritenga necessari***, fissando a tal fine un termine di 30 giorni***. ***L'azione è respinta se la controversia è palesemente infondata, ovvero se l'attore non completa o rettifica il modulo di richiesta entro i termini stabiliti.***

Emendamento 23
Articolo 4, paragrafo 1

1. Il procedimento europeo per controversie di modesta entità si svolge in forma scritta, a meno che l'autorità giudiziaria non ritenga necessaria un'udienza orale. Ogni osservazione o richiesta ***delle*** parti a tale riguardo deve essere tenuta in debito conto dall'autorità giudiziaria.	1. Il procedimento europeo per controversie di modesta entità si svolge in forma scritta, a meno che l'autorità giudiziaria non ritenga necessaria un'udienza orale. Ogni osservazione o richiesta ***di entrambe le*** parti a tale riguardo deve essere tenuta in debito conto dall'autorità giudiziaria.

Emendamento 24
Articolo 4, paragrafo 1 bis (nuovo)

	1 bis. Su richiesta di entrambe le parti l'autorità giudiziaria tiene un'udienza orale, a meno che non lo ritenga necessario. La decisione negativa non è impugnabile.

Emendamento 25

Articolo 4, paragrafo 2, comma 1

2. L'autorità giudiziaria adita, dopo ***ricezione*** del modulo di richiesta, completa la parte I del modulo di risposta di cui all'allegato II.	2. L'autorità giudiziaria adita, dopo ***il deposito*** del modulo di richiesta, completa la parte I del modulo di risposta di cui all'allegato II.

Emendamento 26
Articolo 4, paragrafo 2, comma 2

Entro otto giorni dall'iscrizione a ruolo l'autorità giudiziaria notifica al convenuto, ***con le modalità di cui*** all'articolo 11, copia del modulo di richiesta, unitamente al modulo di risposta completato.	***Essa*** notifica al convenuto, conformemente all'articolo 11, copia del modulo di richiesta ***e dei documenti probatori depositati***, unitamente al modulo di risposta completato. ***L'autorità giudiziaria provvede alla notifica di tali documenti entro otto giorni dal deposito.***

Emendamento 27
Articolo 4, paragrafo 3

3. Il convenuto ***replica*** entro ***un mese*** dalla notifica dei moduli di richiesta e di risposta, compilando la parte II del modulo di risposta, allegando eventuali documenti ***aggiuntivi***, e ritrasmettendolo all'autorità giudiziaria competente, ovvero in qualunque altro modo idoneo, senza avvalersi del modulo di risposta.	3. Il convenuto ***deve replicare*** entro ***30 giorni*** dalla notifica dei moduli di richiesta e di risposta, compilando la parte II del modulo di risposta, allegando eventuali documenti ***probatori utili***, e ritrasmettendolo all'autorità giudiziaria competente, ovvero in qualunque altro modo idoneo, senza avvalersi del modulo di risposta.

Emendamento 28
Articolo 4, paragrafo 4

4. Entro otto giorni dalla ricezione della risposta del convenuto, l'autorità giudiziaria adita ***notifica*** all'attore***, con le modalità di cui all'articolo 11,*** copia ***della*** risposta ***e degli eventuali documenti aggiuntivi***.	4. Entro otto giorni dalla ricezione della risposta del convenuto, l'autorità giudiziaria adita ***provvede a notificare*** all'attore copia ***del modulo di*** risposta ***unitamente alle copie dei documenti probatori.***

Emendamento 29

Articolo 4, paragrafo 5

5. ***Se nella sua risposta il convenuto propone domanda riconvenzionale, l'autorità giudiziaria adita ne informa l'attore. L'attore risponde alla domanda riconvenzionale entro un mese dalla notifica della risposta.***	5. ***Le domande riconvenzionali nonché i documenti probatori utili sono notificati in copia all'attore, a norma dell'articolo 11. L'autorità giudiziaria adita provvede alla notifica entro otto giorni dalla ricezione.*** ***L'attore deve rispondere a una domanda riconvenzionale entro trenta giorni dalla notifica.***

Emendamento 30
Articolo 4, paragrafo 6

6. Se il valore totale della domanda riconvenzionale eccede l'importo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, l'autorità giudiziaria adita ***conosce della*** domanda riconvenzionale ***solo se questa sorge dal medesimo rapporto giuridico e se l'autorità giudiziaria adita ritenga appropriato applicare il procedimento europeo per controversie di modesta entità.***	6. Se il valore totale della domanda riconvenzionale eccede l'importo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, l'autorità giudiziaria adita ***può ammettere la*** domanda riconvenzionale ***se ciò non rallenta il procedimento.*** ***Gli articoli 2 e 3 si applicano per analogia alle domande riconvenzionali.***

Emendamento 31
Articolo 4, paragrafo 7

7. Se un eventuale documento aggiuntivo ricevuto dall'autorità giudiziaria adita è in una lingua diversa da quella in cui si svolge il procedimento, l'autorità giudiziaria richiede la traduzione di tale documento soltanto se questa sia necessaria per l'emissione della sentenza. ***Se una parte ha rifiutato di accettare un documento perché non è redatto in una delle lingue di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1348/2000, l'autorità giudiziaria adita ne informa l'altra parte avvertendola di allegare a detto***	***soppresso***

documento una traduzione.

Emendamento 32
Articolo 4 bis (nuovo)

	Articolo 4 bis
	Lingue
	1. Il modulo di richiesta, la risposta, un'eventuale domanda riconvenzionale e un'eventuale descrizione dei documenti probatori utili devono essere presentati nella lingua dell'autorità giudiziaria.
	2. Se riceve ulteriori documenti in una lingua diversa da quella in cui si svolge il procedimento, l'autorità giudiziaria può richiederne la traduzione soltanto se questa appare necessaria per l'emissione della sentenza.
	3. Se una parte rifiuta di accettare un documento perché non è redatto
	a) nella lingua ufficiale dello Stato membro destinatario oppure - se in tale Stato membro esistono più lingue ufficiali - nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui avviene la notifica, oppure
	b) in una lingua dello Stato membro mittente che il destinatario comprende, l'autorità giudiziaria adita ne informa l'altra parte affinché questa produca una traduzione del documento.

Emendamento 33
Articolo 5, paragrafo 1

1. Entro ***un mese*** dalla ricezione da parte dell'autorità giudiziaria delle risposte del convenuto o dell'attore entro il termine di un mese di cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 5, l'autorità giudiziaria adita ***può***:	1. Entro ***trenta giorni*** dalla ricezione da parte dell'autorità giudiziaria delle risposte del convenuto o dell'attore entro il termine di un mese di cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 5, l'autorità giudiziaria adita ***emette una sentenza oppure - se considera insufficienti i documenti prodotti - procede come segue***:

a) ***emettere una sentenza, oppure***	a) ***richiede alle parti ulteriori dettagli in merito alla controversia entro un periodo di tempo definito, che non può superare i trenta giorni, oppure***
b) ***richiedere ulteriori dettagli in merito alla controversia entro un periodo di tempo definito, oppure***	b) ***convoca le parti ad un'udienza che deve aver luogo entro trenta giorni dalla citazione.***
c) convocare le parti ad un'udienza.	

Emendamento 34
Articolo 5, paragrafo 2

2. ***In mancanza di risposta da parte del convenuto entro il termine di un mese di cui all'articolo 4, paragrafo 3, l'autorità giudiziaria adita può emettere una sentenza contumaciale.***	2. ***L'autorità giudiziaria adita emette una sentenza immediatamente dopo ogni udienza orale oppure entro trenta giorni dalla ricezione di tutte le informazioni necessarie a tal fine. La sentenza è notificata alle parti in conformità delle disposizioni dell'articolo 11.***

Emendamento 35
Articolo 5, paragrafo 2 bis (nuovo)

	2 bis. In mancanza di risposta della parte interessata entro il termine di cui all'articolo 4, paragrafo 3 o paragrafo 5, l'autorità giudiziaria adita può emettere una sentenza contumaciale in merito alla controversia o alla domanda riconvenzionale.

Emendamento 36
Articolo 6, paragrafo 1

1. L'autorità giudiziaria adita può tenere udienza tramite conferenza audio, video o per posta elettronica, se i mezzi tecnici sono disponibili ***ed entrambe le parti vi acconsentono***.	1. L'autorità giudiziaria adita può tenere udienza tramite conferenza audio, video o per posta elettronica, se i mezzi tecnici sono disponibili.

Emendamento 37

Articolo 8 bis (nuovo)

	Articolo 8 bis
	Assistenza alle parti
	Gli Stati membri provvedono affinché le parti possano ricevere assistenza nella compilazione dei moduli.

Emendamento 38
Articolo 10, paragrafo 1

1. La sentenza è emessa entro sei mesi dall'iscrizione a ruolo del modulo di richiesta.	***soppresso***

Emendamento 39
Articolo 10, paragrafo 2

2. L'autorità giudiziaria adita notifica la sentenza alle parti, con le modalità di cui all'articolo 11, tranne nel caso in cui la sentenza è resa oralmente, a conclusione dell'udienza cui assistono entrambe le parti.	***soppresso***

Emendamento 40
Articolo 11, paragrafo 1

1. ***Quando si deve procedere alla notifica di atti in uno Stato membro diverso da quello in cui si svolge il procedimento, gli*** atti sono notificati ***alle parti a mezzo lettera raccomandata*** con avviso di ricevimento***, rispettando ogni altra condizione di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1348/2000, in combinato disposto con l'articolo 8 dello stesso.***	1. ***Gli*** atti sono notificati a mezzo ***posta*** con avviso di ricevimento, ***dal quale risulti la data di ricevimento.***

Emendamento 41
Articolo 11, paragrafo 2

2. ***Quando si deve procedere alla notifica di atti nello Stato membro in cui si svolge il procedimento e l'indirizzo del destinatario è conosciuto con certezza, gli atti sono notificati alle parti a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o con altri mezzi meno formali, quali lettera semplice, fax o posta elettronica, purché tali mezzi siano ammessi dal diritto processuale dello Stato membro in cui si svolge il procedimento.***	2. ***Se non è possibile effettuare la notifica a norma del paragrafo 1, la notifica può essere effettuata con uno dei mezzi di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati.***

Emendamento 42
Articolo 11, paragrafo 3

3. Se, in circostanze eccezionali, non è possibile effettuare la notifica a norma dei paragrafi 1 e 2, la notifica può essere effettuata con altri mezzi che assicurino la notifica a mani del destinatario.	***soppresso***

Emendamento 43
Articolo 12, paragrafo 1

1. Se necessario in circostanze eccezionali per garantire ***un'effettiva difesa*** delle parti, l'autorità giudiziaria può prorogare i termini previsti dall'articolo 4***,*** paragrafi ***3*** e 5.	1. Se necessario in circostanze eccezionali per garantire ***i diritti*** delle parti, l'autorità giudiziaria può prorogare i termini previsti dall'articolo ***3, paragrafo 6, dall'articolo*** 4***,*** paragrafi ***2*** e 5 ***e dall'articolo 5, paragrafo 2***.

Emendamento 44
Articolo 12, paragrafo 2

2. Se, in circostanze eccezionali, non è possibile per l'autorità giudiziaria rispettare i termini previsti ***dagli articoli 4, paragrafi 2 e 4, 5 paragrafo 1 e 10 paragrafo 1***, al fine di non mettere a repentaglio il corretto svolgimento del procedimento, essa deve assumere al più presto i provvedimenti ***opportuni***.	2. Se, in circostanze eccezionali, non è possibile per l'autorità giudiziaria rispettare i termini previsti ***dall'articolo 3, paragrafo 6, dall'articolo 4, paragrafi 2 e 5 e dall'articolo 5, paragrafo 2,*** al fine di non mettere a repentaglio il corretto svolgimento del procedimento, essa deve assumere al più presto i provvedimenti ***necessari in base a tali disposizioni***.

Emendamento 45
Articolo 13

La sentenza è ***immediatamente*** esecutiva ***anche in caso di impugnazione e senza che l'esecuzione sia subordinata alla prestazione di una cauzione.***	La sentenza è esecutiva ***non appena è passata formalmente in giudicato. Una sentenza s'intende passata formalmente in giudicato quando è scaduto il termine per un'eventuale possibile impugnazione e l'impugnazione non è stata esercitata, oppure non è stata richiesta una revisione ai sensi dell'articolo 16. In caso d'impugnazione, la sentenza è esecutiva solo dietro prestazione di una cauzione proporzionata all'importo in causa.***

Emendamento 46
Articolo 14, paragrafo 2

2. Se la parte soccombente è una persona fisica, non rappresentata da un avvocato o da un altro professionista del settore legale, essa non è obbligata a rimborsare alla controparte le spese per onorari di avvocato o di altro professionista del settore legale.	***soppresso***

Emendamento 47
Articolo 15, paragrafo 2

2. Nel giudizio di secondo grado contro la sentenza resa nell'ambito del procedimento europeo per controversie di modesta entità, la rappresentanza delle parti tramite un avvocato o un altro professionista del settore legale non è obbligatoria.	***soppresso***

Emendamento 48
Articolo 16, alinea

Purché agisca tempestivamente, il convenuto è legittimato a richiedere una	***1.*** Purché agisca tempestivamente, il convenuto è legittimato a richiedere

revisione della sentenza resa in un procedimento europeo per controversie di modesta entità, ***alle condizioni stabilite dalla legge dello Stato membro in cui la sentenza è stata emessa e comunicate alla Commissione a norma degli articoli 19 e 30 del regolamento (CE) n. 805/2004, quando***:	***all'autorità giudiziaria competente dello Stato membro d'origine*** una revisione della sentenza resa in un procedimento europeo per controversie di modesta entità, ***nella misura in cui***:

Emendamento 49
Articolo 16, lettera a), punto (i)

(i) il modulo di richiesta di cui all'allegato I o la citazione a comparire sono state notificate con un metodo che non fornisce la prova che gli atti siano stati ricevuti da lui personalmente; e	(i) il modulo di richiesta di cui all'allegato I o la citazione a comparire ***all'udienza orale*** sono state notificate con un metodo che non fornisce la prova che gli atti siano stati ricevuti da lui personalmente***, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 805/2004***; e

Emendamento 50
Articolo 16, paragrafo 1 bis (nuovo)

	1 bis. Se l'autorità giudiziaria respinge la richiesta di revisione in quanto non sussiste alcuno dei motivi di cui al paragrafo 1, la sentenza rimane valida. Se l'autorità giudiziaria ritiene che la revisione sia giustificata da uno dei motivi di cui al paragrafo 1, la sentenza resa in un procedimento europeo per controversie di modesta entità è nulla.

Emendamento 51
Articolo 18, paragrafo 3

3. ***Qualora sia probabile, al momento dell'emissione della sentenza, che essa debba essere eseguita in un altro Stato membro, il certificato è rilasciato d'ufficio*** al momento dell'emissione della sentenza. ***In caso contrario, il certificato è rilasciato a richiesta di una delle parti.***	3. ***L'autorità giudiziaria rilascia d'ufficio il certificato contenuto nell'allegato III relativo alla sentenza emessa nell'ambito del procedimento europeo relativo alle controversie di modesta entità*** al momento dell'emissione della sentenza.

Emendamento 52
Articolo 18, paragrafo 4

4. La parte che richiede l'esecuzione della sentenza produce:	***soppresso***
a) una copia della sentenza che soddisfi le condizioni volte a garantirne l'autenticità e	
b) il certificato di cui al paragrafo 1.	

Emendamento 53
Articolo 21 bis (nuovo)

	Articolo 21 bis
	La soglia stabilita nel presente regolamento può essere modificata solo in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato CE.

Emendamento 54
Articolo 22 bis (nuovo)

	Articolo 22 bis
	Al più tardi entro ... [1] ***la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione esauriente sull'operatività del procedimento europeo relativo alle controversie di modesta entità. La relazione contiene una valutazione delle modalità di funzionamento del procedimento nonché una valutazione globale dell'impatto per ciascuno Stato membro.***
	A tale scopo e al fine di garantire che siano debitamente prese in considerazione le migliori pratiche nell'Unione europea e che esse rispecchino le legislazioni migliori, gli Stati membri trasmettono alla Commissione informazioni sul funzionamento transfrontaliero del procedimento europeo relativo alle controversie di modesta entità. Tali informazioni comprendono le spese di

giudizio, la rapidità del procedimento, l'efficienza, la semplicità dell'utilizzo e le procedure interne degli Stati membri.

Se del caso, la relazione della Commissione è accompagnata da proposte di adeguamento.

---

[1] Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.